

***PROPOSTA DI REDAZIONE DEL BANDO
VERDE TIPO***



PROPOSTA PER LA REDAZIONE DEL BANDO VERDE

1. Per “bando verde” si intende l’insieme della documentazione prodotta nell’ambito di una procedura di acquisto in cui siano stati introdotti i criteri ambientali.
2. L’introduzione dei criteri ambientali per gli approvvigionamenti della Pubblica Amministrazione può avvenire intervenendo nelle diverse fasi caratteristiche dell’appalto, ovvero:
 1. al momento della determinazione dell’oggetto;
 2. nella descrizione tecnica attraverso le specifiche;
 3. al momento della selezione dei candidati;
 4. nella descrizione delle modalità di aggiudicazione;
 5. nella descrizione delle condizioni di esecuzione.
3. Secondo l’art. 34 del Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016) *“le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle **specifiche tecniche** e delle **clausole contrattuali** contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”*.
4. I criteri ambientali minimi contengono inoltre indicazioni, che la stazione appaltante può decidere in maniera facoltativa se seguire oppure no, relative a:
 - definizione delle caratteristiche ambientali dell’oggetto;
 - riferimento alla capacità tecnica di eseguire l’appalto con misure di gestione ambientale (per servizi ed opere);
 - specifiche tecniche premianti da utilizzare come criteri di aggiudicazione.
5. La tabella che segue riporta il quadro degli interventi da attuare per rendere verde la procedura di appalto in conformità con quanto previsto dal Codice degli Appalti.

FASE DELL’APPALTO	INTERVENTO	RIFERIMENTI CODICE APPALTI
Definizione oggetto	Aggiungere la dicitura “...a ridotto impatto ambientale, conforme al Decreto Ministero dell’Ambiente della Tutela del territorio e del mare del xxx G.U. xxx”	Art. 4 e Art. 30 che rendono esplicito il richiamo alla tutela dell’ambiente tra i principi che regolano e ispirano gli appalti pubblici.

Definizione specifiche tecniche	Inserire le specifiche tecniche previste dai CAM	<p>Art.34 Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle <u>specifiche tecniche</u> e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p> <p>Art. 68 1. Le specifiche tecniche indicate al punto 1 allegato XIII sono inserite nei documenti di gara e definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture. Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi allo specifico processo o metodo di produzione o prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno specifico processo per un'altra fase del loro ciclo di vita anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale, purché siano collegati all'oggetto dell'appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi.</p> <p>Le specifiche tecniche sono formulate</p> <p>a) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, se i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicarlo;</p> <p>b) mediante riferimento a specifiche tecniche e alle norme che recepiscono norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali. Ciascun riferimento contiene l'espressione «o equivalente»;</p> <p>c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera a), con riferimento alle specifiche citate nella lettera b) quale mezzo per presumere la conformità;</p> <p>d) mediante riferimento alle specifiche tecniche di cui alla lettera b) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti di cui alla lettera a) per le altre caratteristiche.</p>
Selezione dei candidati	Per i servizi/opere e ove previsto dai CAM, valutare la possibilità di inserire il criterio "L'offerente deve	<p>Art.87 Le stazioni appaltanti, quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinati sistemi o di</p>

	<p>dimostrare la propria capacità ad eseguire il contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente attraverso l'applicazione sistematica di appropriate misure di gestione ambientale"</p>	<p>norme di gestione ambientale, fanno riferimento a EMAS o a altri sistemi di gestione ambientale se conformi all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 o ancora ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati per lo specifico scopo, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri.</p> <p>6. 3. Le stazioni appaltanti fanno riferimento a organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC della serie 17000.</p>
<p>Modalità di aggiudicazione</p>	<p>In caso di adozione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutare la possibilità di inserire i criteri premianti previsti dai CAM</p>	<p>Art. 34 I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6.</p> <p>Art.95 Criteri oggettivi (aspetti qualitativi, ambientali o sociali) dell'OEPV (comma 6):</p> <p>a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità per persone disabili, progettazione per tutti gli utenti, certificazioni per sicurezza e salute, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali, caratteristiche innovative, commercializzazione;</p> <p>b) possesso del marchio Ecolabel;</p> <p>c) costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione;</p> <p>d) compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate;</p> <p>e) organizzazione qualifica e esperienza del personale;</p> <p>f) servizio post-vendita e assistenza tecnica</p>

		<p>g) condizioni di consegna 10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.</p> <p>11. I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all'oggetto dell'appalto ove riguardino lavori, forniture o servizi da fornire nell'ambito di tale appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi o in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale.</p> <p>13 (...) Le stazioni appaltanti Indicano altresì il maggior punteggio relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente ivi inclusi i beni o prodotti da filiera corta o a chilometro zero.</p>
Condizioni di esecuzione	Inserire le clausole contrattuali previste dai CAM	<p>Art.34 Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle <u>clausole contrattuali</u> contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p> <p>Art.100 Le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione e siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando o nel capitolato d'onere. Dette condizioni possono attenersi, in particolare, a esigenze sociali e ambientali.</p>

7.

8.

Ai criteri ambientali che vengono inseriti nella documentazione di gara va sempre associato un mezzo di prova. A seguire sono riportati i riferimenti normativi rilevanti ed illustrate le tipologie di mezzi di prova previsti dai CAM.

Qualora la stazione appaltante decidesse di introdurre i criteri ambientali per l'acquisto di un bene, servizio od opera per cui non sono disponibili i CAM, potrà seguire lo stesso approccio ma dovrà stabilire in autonomia quali criteri inserire tenendo conto delle pratiche e tecnologie esistenti sul mercato. Riferimenti utili sono i criteri comuni definiti a livello europeo (https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm) e i sistemi di eco-etichettatura esistenti (es. Ecolabel).

RIFERIMENTI NORMATIVI E TIPOLOGIE DI MEZZI DI PROVA PREVISTI DAI CAM

Verifiche di requisiti di prodotti, servizi e lavori

Ai sensi dell'**Art. 69**. (Etichettature) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici, commi 1,2,4, le amministrazioni aggiudicatrici che intendono acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, possono imporre nelle **specifiche tecniche**, nei **criteri di aggiudicazione** o nelle **condizioni relative all'esecuzione dell'appalto**, un'etichettatura specifica (o parte di essa ossia parte dei requisiti in essa indicati) come mezzo di prova che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste.

Le amministrazioni aggiudicatrici che esigono un'etichettatura specifica accettano tutte le etichettature che confermano che i lavori, le forniture o i servizi soddisfano i requisiti equivalenti. Al comma 3 dello stesso articolo il Codice prevede che se un operatore economico dimostra di non avere la possibilità di ottenere l'etichettatura specifica indicata dall'amministrazione aggiudicatrice o un'etichettatura equivalente entro i termini richiesti, per motivi ad esso non imputabili, l'amministrazione aggiudicatrice accetta altri mezzi di prova, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, idonei a dimostrare che i lavori, le forniture o i servizi che l'operatore economico interessato deve prestare soddisfano i requisiti dell'etichettatura specifica o i requisiti specifici indicati dall'amministrazione aggiudicatrice.

Nell'**Art. 82** (Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova), il Codice chiarisce inoltre che le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici presentino, come mezzi di prova di conformità ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, una **relazione di prova** o un **certificato rilasciati da un organismo di valutazione della conformità**¹ (o da organismi di valutazione della conformità equivalenti).

¹Ai fini del presente comma, per «organismo di valutazione della conformità» si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio oppure autorizzato, per l'applicazione della normativa comunitaria di armonizzazione, dagli Stati membri non basandosi sull'accreditamento, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Nei casi non coperti

Al comma 2 il Codice prevede che le amministrazioni aggiudicatrici accettano altri mezzi di prova appropriati ivi compresa una **documentazione tecnica del fabbricante**, se l'operatore economico interessato non aveva accesso ai certificati o alle relazioni di prova di cui al comma 1, o non poteva ottenerli entro i termini richiesti, purché il mancato accesso non sia imputabile all'operatore economico interessato e purché questi dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all'esecuzione dell'appalto.

Per le verifiche dei requisiti di prodotti, servizi e lavori sono dunque tre le tipologie di documentazione che l'operatore economico deve produrre per comprovare la conformità ai requisiti richiesti dal disciplinare di gara (per i criteri di aggiudicazione) e nel capitolato tecnico di gara (per le specifiche tecniche e le condizioni relative all'esecuzione dell'appalto):

- **Certificati di conformità**
- **Relazioni o rapporti di prova**
- **Documentazione tecnica del fabbricante**

Il **certificato di conformità** è un documento o un insieme di documenti che assicurano la conformità di sistemi, processi, prodotti, servizi e persone ai requisiti fissati dalle norme e dagli standard internazionali ai quali le specifiche tecniche fanno riferimento ai sensi dell'art. 68 (Specifiche tecniche). Le certificazioni di conformità cui fa riferimento il Codice sono certificazioni "sotto accreditamento" ossia rilasciate da Organismi di valutazione della conformità accreditate a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ossia da Accredia, per quanto riguarda l'Italia.

ACCREDIA valuta la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità degli operatori di valutazione della conformità (Laboratori e Organismi), accertandone la conformità a regole obbligatorie e norme volontarie, per assicurare il valore e la credibilità delle certificazioni, ispezioni, prove e tarature.

Gli organismi di valutazione della conformità rilasciano i certificati ai sensi delle norme ISO/IEC 17021-1 per i sistemi di gestione, ISO/IEC 17065 per i prodotti e servizi, ISO/IEC 17024 per le persone.

Sono rilasciate in diversi settori merceologiche a seconda dell'oggetto, le certificazioni accreditate vengono rilasciate in conformità a norme specifiche e altri documenti tecnici applicabili, e si distinguono in:

a) **CERTIFICAZIONI DI SISTEMI DI GESTIONE**: assicurano che il sistema di gestione implementato da un'organizzazione, pubblica o privata, di qualsiasi settore, sia conforme agli standard vigenti (per esempio, gli standard internazionali ISO 9000 per la qualità, ISO 14001 per l'ambiente, ecc.). Il sistema può riguardare la gestione della qualità, delle questioni ambientali e della sostenibilità degli eventi, della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, della sicurezza delle informazioni e dei servizi informatici, dell'energia, della sicurezza nella catena della fornitura, ecc. Per verificare la validità di questi certificati occorre andare sul sito web di Accredia e interrogare la banca dati, indicando la norma che interessa (sito web:

da normativa comunitaria di armonizzazione, si impiegano i rapporti e certificati rilasciati dagli organismi eventualmente indicati nelle disposizioni nazionali di settore.

[https://services.accredia.it/ppsearch/accredia_companymask_remote.jsp?ID LINK=1739&area=310](https://services.accredia.it/ppsearch/accredia_companymask_remote.jsp?ID_LINK=1739&area=310)). Per quanto riguarda la validità delle registrazioni EMAS invece si può utilizzare il sito ISPRA (<http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/emas/elenco-organizzazioni-registrate-emas>).

b) CERTIFICAZIONI DI PRODOTTI E SERVIZI: riguardano un bene, un servizio o un processo produttivo. La valutazione della conformità riguarda solo alcune caratteristiche dell'oggetto, in particolare quelle contenute nella norma o specifica tecnica di riferimento, relativamente al processo di fabbricazione del bene o di fornitura del servizio. Per quanto riguarda i prodotti, viene usato il marchio di conformità che viene apposto sulla confezione del prodotto o altri supporti. Per verificare la validità di questi certificati occorre andare sul sito web dell'organismo di valutazione della conformità che ha rilasciato il certificato e interrogare la relativa banca dati dei certificati (ad esempio si veda il link di Bureau Veritas: <https://www.bureauveritas.it/home/clients/registro+aziende+certificate>).

c) CERTIFICAZIONI DI PERSONE: attestano il possesso e il mantenimento nel tempo delle abilità e delle competenze che rendono i professionisti idonei a svolgere determinate attività. Il certificato di conformità rappresenta il riconoscimento formale, da parte di un organismo di parte terza indipendente rispetto al professionista valutato, dei requisiti necessari per poter operare con competenza in un determinato settore di attività. Per verificare la validità di questi certificati occorre andare sul sito web di Accredia e interrogare la banca dati, indicando la norma che interessa (sito web:

[https://services.accredia.it/ppsearch/accredia_companymask_remote.jsp?ID LINK=1739&area=310](https://services.accredia.it/ppsearch/accredia_companymask_remote.jsp?ID_LINK=1739&area=310))

Il certificato di conformità deve sempre contenere i seguenti contenuti minimi:

- marchio Accredia;
- organismo di valutazione della conformità che rilascia il certificato;
- numero del certificato;
- oggetto della certificazione (esempio: sistema di gestione ambientale) e norma tecnica cui fa riferimento il certificato (ISO 14001:2004);
- nome e dati di riferimento del richiedente;
- campo di applicazione (esempio: costruzioni edili e gestione del cantiere);
- data di emissione e data di scadenza del certificato (il certificato deve essere in corso di validità).

Le **Relazioni o rapporti di prova** sono i documenti che attestano l'avvenuta verifica e determinazione di una o più caratteristiche del prodotto secondo metodologie ben definite indicate nei CAM. Le prove sono effettuate da laboratori accreditati ai sensi della norma ISO/IEC 17025 e sono a sostegno di processi di produzione o di attività di valutazione della conformità. A seconda del settore merceologico, si parla di prove, misure, analisi. Per verificare la validità di questi certificati occorre andare sul sito web del laboratorio accreditato o telefonare allo stesso.

Il Rapporto di prova è un documento su cui sono registrati gli esiti analitici e le informazioni necessarie all'interpretazione dei risultati.

È redatto in conformità alle prescrizioni della Norma UNI EN ISO 17025:2005 punto 5.10 (Presentazione dei risultati) e deve contenere i seguenti contenuti minimi:

- numero di pagine variabile; tutte le pagine sono numerate e il loro numero totale è indicato su ciascuna pagina
- emesso da apposito software
- documento cartaceo, con firma manuale del Dirigente Responsabile, o un file pdf, firmato digitalmente
- Identificazione univoca del RdP
- identificazione del laboratorio ed indirizzo
- identificazione della Struttura che esegue la prova all'interno dell'Ente.
- Data di emissione
- Marchio Accredia
- Identificazione univoca del campione: (numero di accettazione, numero e data verbale di prelievo, data di accettazione in laboratorio)
- Identificazione del cliente: nome e indirizzo
- Caratteristiche del campione
- Identificazione del metodo di prova: numero della Procedura Operativa, ediz/rev, anno di emissione, descrizione sintetica del metodo
- Data inizio e fine prova
- Risultati della prova
- Incertezza di misura e sue modalità di calcolo
- Eventuali parametri di prestazione analitica (recupero, correzione dei risultati)
- Dichiarazione che i risultati si riferiscono ai soli oggetti provati.
- Dichiarazione che il rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione
- Numero di pagina e numero totale di pagine
- Validità del certificato (fino al ...)

Oltre a certificati di conformità e relazioni o rapporti di prova, nei CAM sono richieste anche altre due tipologie di verifica: le **Verifiche e le Ispezioni**.

Le **Verifiche** misurano l'esattezza e la conformità delle dichiarazioni delle imprese sulle emissioni dei gas a effetto serra. Sono uno strumento riconosciuto, anche dalla normativa europea, per il controllo delle emissioni, attraverso la verifica da parte di organismi accreditati ai sensi delle norme ISO 14064 e ISO 14065 delle attività di monitoraggio, rendicontazione e contabilità effettuate dalle imprese. Le attività di verifica e convalida svolte sotto accreditamento riguardano sia le dichiarazioni volontarie che quelle obbligatorie, effettuate dalle imprese riguardo le emissioni di gas serra rilasciate in atmosfera. Si distinguono in:

- **INVENTARI DI GAS SERRA:** le verifiche degli inventari di Gas a effetto serra (GHG – GreenhouseGases) servono ad attestare che, sulla base di parametri oggettivi, il contenuto delle dichiarazioni sulle emissioni è esente da errori e imprecisioni, ed è conforme ai requisiti del programma che rende necessaria tale dichiarazione. Per limitare le concentrazioni dei gas a effetto serra nell'atmosfera terrestre, vengono predisposte la quantificazione, il monitoraggio, la rendicontazione e la verifica delle emissioni di GHG e/o della loro rimozione.

La verifica degli inventari di GHG in accordo alla ISO 14064-1 permette di quantificare, monitorare e rendicontare le emissioni di gas serra di un'organizzazione.

- **EMISSION TRADING SCHEME:** l'Emission Trading Scheme (ETS), ovvero il sistema europeo di scambio di quote di emissione (EU ETS), è il principale strumento adottato dall'Unione Europea per ridurre le emissioni di gas a effetto serra secondo i parametri del Protocollo di Kyoto. Il processo di verifica che ad esso fa riferimento mira a controllare le modalità in cui i soggetti vincolati (gli impianti industriali, il settore della produzione di energia elettrica e termica, gli operatori aerei) gestiscono e rispettano il tetto massimo fissato dalla Direttiva 2003/87/CE al livello complessivo delle emissioni consentite. Entro tale limite, è consentito acquistare e vendere sul mercato i diritti ad emettere CO₂ ("quote"), secondo le proprie necessità.
- **VERIFICA E CONVALIDA DELLA CARBON FOOTPRINT:** la Carbon Footprint (CFP), o impronta climatica di prodotto, misura la quantità di emissioni di gas ad effetto serra generate durante il ciclo di vita di un prodotto/servizio. Questa verifica permette di rendere un'azienda consapevole dell'impatto complessivo dei suoi processi produttivi sull'ambiente, e la mette in condizione di individuare le fasi di maggiore criticità, al fine di migliorare le proprie performance ambientali.

Le **Ispezioni** consentono di valutare la conformità, in un dato momento, di un prodotto, servizio, processo o impianto a requisiti specifici, o a requisiti di carattere generale. Le ispezioni svolte da organismi accreditati ai sensi della norma ISO/IEC 17020 verificano la conformità di prodotti o servizi a requisiti specifici, o anche a requisiti di carattere generale. Si ricorre alla valutazione professionale di un tecnico competente nel settore, che attraverso un giudizio di conformità dichiara la complessiva accettabilità dell'oggetto ispezionato. L'ispezione è una sorta di istantanea. Fotografa lo stato di conformità di un determinato progetto, prodotto, servizio, impianto o processo in un preciso momento. È ovviamente possibile programmare una nuova verifica in un periodo successivo. L'attività ispettiva riguarda una molteplicità di settori merceologici, dalle costruzioni all'agroalimentare. Viene condotta secondo i parametri della quantità, qualità, sicurezza, adeguatezza allo scopo, tenendo conto della conformità, nel tempo, dei macchinari o dei sistemi in esercizio. Può riguardare tutte le fasi di vita dei prodotti, dei servizi o degli impianti, compresa quella della progettazione. Le Ispezioni sono effettuate da Organismi di Ispezione (di terza parte ma anche di prima e seconda parte) che rilasciano il Rapporto di ispezione.

Documentazione tecnica del fabbricante: il Codice dei contratti ammette, alle condizioni di cui all'art. 82, che l'operatore economico produca una Documentazione tecnica del fabbricante in sostituzione dei mezzi di prova indicati dall'amministrazione appaltante. Alcuni CAM, non essendoci norme tecniche per la valutazione di conformità di specifici requisiti ambientali, fa ricorso alla Documentazione tecnica del fabbricante come mezzo di prova (direttamente e non come sostituto del certificato o del Rapporto di prova). Non esistendo norme tecniche per la produzione della Documentazione tecnica del fabbricante, l'amministrazione appaltante, al fine di ottenere le necessarie informazioni per valutare il possesso dei requisiti ambientali del prodotto offerto, può specificare i contenuti minimi della Documentazione tecnica del fabbricante.

Verifiche di requisiti soggettivi

L'Art. 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio) indica i **criteri di selezione** dell'operatore che riguardano:

- a) i requisiti di idoneità professionale;
- b) la capacità economica e finanziaria;
- c) le capacità tecniche e professionali.**

Per quanto riguarda i criteri di selezione di cui al comma 1, **lettera c)** con riferimento ad **appalti di servizi e forniture**, il Codice prescrive al comma 6 che le **stazioni appaltanti possono richiedere** requisiti (pertanto non è obbligatorio) per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità. La dimostrazione dei requisiti è fornita, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi, utilizzando i mezzi di prova di cui all'articolo 86, commi 4 e 5 (Allegato XVII Mezzi di prova dei criteri di selezione²). Tra questi mezzi alla lettera g)

² Allegato XVII Mezzi di prova dei criteri di selezione

Parte II: Capacità tecnica

Mezzi per provare le capacità tecniche degli operatori economici di cui all'articolo 83:

a) i seguenti elenchi:

- i) un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni; tale elenco è corredato di certificati di corretta esecuzione e buon esito dei lavori più importanti; se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà presa in considerazione la prova relativa ai lavori analoghi realizzati più di cinque anni prima;
- ii) un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà preso in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima;
- b) l'indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico, e più particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera;
- c) una descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate dall'operatore economico per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca della sua impresa;
- d) un'indicazione dei sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto;
- e) qualora i prodotti da fornire o i servizi da prestare siano di natura complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una finalità particolare, una verifica eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente del paese in cui il fornitore o il prestatore dei servizi è stabilito, purché tale organismo acconsenta; la verifica verte sulle capacità di produzione del fornitore e sulla capacità tecnica del prestatore di servizi e, se necessario, sugli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché sulle misure adottate per garantire la qualità;
- f) l'indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dell'imprenditore o dei dirigenti dell'impresa, a condizione che non siano valutati tra i criteri di aggiudicazione;
- g) un'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto;
- h) una dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell'imprenditore o del prestatore di servizi e il numero dei dirigenti durante gli ultimi tre anni;
- i) una dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui l'imprenditore o il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto;
- j) un'indicazione della parte di appalto che l'operatore economico intende eventualmente subappaltare;

dell'Allegato XVII - II Parte è riportata: indicazione delle **misure di gestione ambientale** che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto.

Più avanti, l'Art. 87 (Certificazione delle qualità), precisa che le stazioni appaltanti possono richiedere i certificati relativi all'adozione di **sistemi di gestione ambientale** da parte dell'offerente. Questi devono fare riferimento o a sistemi di gestione ambientale europei (sistema di ecogestione e audit EMAS) o altri (ad esempio quelli della ISO 14001) ed essere certificati da organismi accreditati. Le stazioni appaltanti devono comunque accettare anche certificati equivalenti o altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici e a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 80 (**Avvalimento**), l'operatore economico può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

I CAM indicano alcuni criteri di selezione nel capitolo "**Selezione dei candidati**". Questi attengono al possesso di misure di gestione ambientale (molti CAM), possesso di sistemi di gestione aziendale per la gestione etica della catena di fornitura (CAM calzature e CAM Tessili), diritti umani e condizioni di lavoro (alcuni CAM).

I certificati relativi ai sistemi di gestione ambientale sono certificati di conformità e sono stati già descritti nel paragrafo precedente.

k) per i prodotti da fornire:

i) campioni, descrizioni o fotografie la cui autenticità deve poter essere certificata a richiesta dall'amministrazione aggiudicatrice;

ii) certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti a determinate specifiche tecniche o norme.